
LINEE GUIDA IN TEMA DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO DEGLI ESPONENTI BANCARI

febbraio 2023

1. Premessa

Tutti gli esponenti¹ della Banca devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

L'indipendenza di giudizio è un atteggiamento richiesto a tutti gli esponenti, esecutivi e non esecutivi: l'esponente consapevole dei doveri e dei diritti connessi alla propria carica opera sempre con indipendenza di giudizio. L'indipendenza di giudizio è un modello di comportamento, che si manifesta in particolare durante le discussioni e il processo decisionale in seno all'organo², ed è richiesto per ogni membro dell'organo a prescindere dal fatto che il membro sia considerato o meno "indipendente" ai sensi delle disposizioni di legge, regolamentari o di vigilanza che richiedono la presenza nel Consiglio di Amministrazione di esponenti che soddisfino tale ulteriore requisito (i c.d. amministratori indipendenti).

L'organo competente valuta, nel contesto delle verifiche sul possesso dei requisiti e criteri di idoneità, le circostanze e i fatti rilevanti ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020 n. 169 (di seguito DM 169/2020 o DM), nonché la condotta tenuta in concreto dagli esponenti durante la loro permanenza in carica, focalizzandosi in particolare su eventuali circostanze nelle quali l'esponente abbia dato prova di non avere contribuito attivamente allo svolgimento dei compiti in seno agli organi di cui è componente, ovvero di non avere adottato giudizi ragionevoli, oggettivi e indipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità.

L'indipendenza di giudizio può essere compromessa da eventuali conflitti di interesse, effettivi o potenziali, di cui il singolo esponente sia portatore, che possano ostacolare la capacità di svolgere i compiti ad esso assegnati in maniera indipendente e oggettiva.

2. Indipendenza e indipendenza di giudizio (artt. 13, 14 e 15, DM 169/2020)

Il DM disciplina:

¹ Le presenti linee guida si applicano a tutti gli esponenti (Amministratori, Sindaci, Direttore Generale) in coerenza con l'Art. 15 decreto MEF 169/2020 che richiede a «tutti gli esponenti» di agire con piena "indipendenza di giudizio". Con riferimento al Direttore generale, la valutazione dell'indipendenza di giudizio terrà adeguatamente conto delle peculiarità di tale carica (di norma connessa ad un rapporto di lavoro subordinato).

² Nel presente documento il riferimento all'"organo" e all'"organo competente" va inteso come il Consiglio di Amministrazione se si tratta di valutazione dell'indipendenza di un amministratore e del direttore generale o il Collegio Sindacale se si tratta di valutare quella di un sindaco.

- i) **all'art. 13** l'indipendenza “di alcuni consiglieri di amministrazione”, quali membri ‘indipendenti’ la cui presenza sia richiesta da “disposizioni di legge o regolamentari” (almeno un quarto dei componenti l'organo di supervisione strategica: Circolare 285/2013 della Banca d'Italia, Sez. IV, Titolo IV, Cap. 1, par. 2.2, lett. c);
- ii) **all'art. 14** i requisiti di indipendenza dei sindaci, stabilendo che chi si trovi in una delle situazioni ivi specificamente elencate non può assumere l'incarico di componente del Collegio Sindacale;
- iii) **all'art. 15** l'“indipendenza di giudizio e sua valutazione” di “tutti gli esponenti”.

Relativamente all'indipendenza di giudizio, di cui al precedente punto sub iii), l'art. 15, comma 2, del DM dispone che: **«tutti gli esponenti comunicano all'organo competente le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), b), c), h) e i) e le motivazioni per cui, a loro avviso, quelle situazioni non inficiano in concreto la loro indipendenza di giudizio».**

Considerato che le casistiche di cui alle lettere a), b), c) ed i) dell'art. 13 del DM sono già sufficientemente dettagliate, le presenti linee guida riguardano la fattispecie di cui alla lett. h) dell'art. 13, per quanto concerne i rapporti di natura finanziaria, patrimoniale e professionale.

3. Rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale degli esponenti (art. 13, co. 1, lett. h, DM 169/2020).

Ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. h) del DM rileva, quale potenziale situazione di non-indipendenza, quella relativa all'esponente che «intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, (...) rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, **tali da comprometterne l'indipendenza**».

Il DM 169/2020 non definisce parametri o criteri quantitativi che indichino quali rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale siano “tali da compromettere l'indipendenza” degli esponenti e ne rimette dunque l'identificazione agli intermediari.

A tali fini, relativamente ai rapporti sia di natura finanziaria che patrimoniale, viene individuata **una soglia assoluta di materialità** al cui superamento il rapporto intrattenuto dall'esponente con la Banca e con gli altri soggetti rilevanti di cui all'art. 13 lett. h) del DM, potrebbe condurre a una situazione di non indipendenza. Ferma restando la necessità di valutazione caso per caso, si evidenziano di seguito alcune soglie di attenzione.

3.1 Rapporti di natura finanziaria.

Relativamente ai rapporti di natura finanziaria, l'esponente è tenuto a rendere alla Banca le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, co. 2, del DM, attraverso la compilazione del questionario *'Fit and Proper'* diffuso dalla Banca d'Italia, ed in particolare dell'Allegato 3A "Rapporti di natura finanziaria", riguardanti le esposizioni dirette e indirette di cui l'esponente e gli altri soggetti connessi, costituiti dal coniuge non legalmente separato, dalla persona legata in unione civile o convivenza *more uxorio*, dal parente o affine entro il quarto grado (di seguito, soggetti connessi), siano titolari.

Ai fini del presente documento si considerano **dirette** le esposizioni la cui titolarità sia in capo all'esponente o ai soggetti connessi.

Si considerano **indirette** le esposizioni intrattenute tramite:

- i) società o imprese anche costituite in forma non societaria controllate dall'esponente o dai soggetti connessi;
- ii) società in cui l'esponente detiene una partecipazione uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto;
- iii) società in cui l'esponente riveste una carica di amministrazione, direzione o controllo.

Ferma restando la necessità di valutazione caso per caso da parte dell'organo competente, di norma si considerano non rilevanti i finanziamenti, concessi alle condizioni di mercato standard ed in linea con la politica interna di *pricing* adottata dalla Banca che siano *performing* e che siano di importo inferiore a 200.000 euro (da calcolarsi rispetto ad ogni singolo soggetto rilevante)³.

Per quanto riguarda le **esposizioni dirette**, come sopra definite, la titolarità di rapporti di **mutuo ipotecario**, concessi alle condizioni di mercato standard ed in linea con la politica interna di *pricing* adottata dalla Banca che siano *performing*, eccedenti l'importo di un milione di euro, da calcolarsi rispetto ad ogni singolo soggetto rilevante, potrà risultare ostativa alla sussistenza dell'indipendenza di giudizio dell'esponente; per quanto riguarda gli **altri rapporti di natura finanziaria**, diversi dal mutuo ipotecario, la soglia di materialità dovrà attestarsi su importi inferiori, di norma non eccedenti 500.000 euro.

Rimane ferma la necessità di valutazione caso per caso da parte dell'organo competente, tenendo conto della situazione complessiva dell'esponente nonché del principio di proporzionalità (si veda par. 3.4).

³ In linea con la Guida BCE *"Guide to fit and proper assessments"*, dicembre 2021 (par. 3.3.2, nota 34 e par. 3.3.2.3).

Per quanto riguarda le esposizioni indirette, ai fini della valutazione, l'organo competente terrà conto dell'indebitamento delle società e/o delle imprese sopra indicate alle lett. da i) a iii), individualmente e/o complessivamente considerate⁴; se l'esposizione è superiore a un milione di euro, non dovrà rappresentare più del 30% delle esposizioni complessive, inteso come accordato o affidato⁵, intrattenute dallo stesso esponente, dai soggetti connessi⁶ e dalle predette società e/o imprese nei confronti del sistema bancario, così come rilevabile dal flusso di ritorno della Centrale dei Rischi.

3.2 Rapporti di natura patrimoniale

Relativamente ai rapporti di natura patrimoniale, ferma restando la necessità di valutazione caso per caso da parte dell'organo competente, di norma si considerano non rilevanti:

- a) i rapporti attivi (depositi, obbligazioni) a condizioni standard o di mercato, per tali intendendosi quelle praticate per operazioni di analoga natura o rischio alla clientela di profilo equivalente a quello dell'esponente;
- b) la titolarità, diretta o indiretta, i.e. per il tramite di società controllate, società fiduciarie o persone interposte⁷, di partecipazioni in misura non superiore al 20% del patrimonio⁸.

⁴ Le esposizioni vanno considerate, di norma, a livello consolidato, ovvero come somma delle esposizioni facenti capo alle società o imprese di cui al par. 3.1, lett. da i) a iii) con indebitamento complessivo nei confronti della Banca superiore a un milione di euro. Nel computo, verranno considerate solo le imprese o società in cui l'esponente dispone, in senso sostanziale, della capacità di incidere sulle scelte di gestione, tenuto conto della percentuale di partecipazione detenuta e del tipo di carica rivestita. Rientrano, ad esempio, tra le situazioni in cui l'esponente dispone di una capacità di incidere, quelle in cui l'esponente medesimo controlla, individualmente o congiuntamente, le società finanziate nonché i casi in cui l'esponente, pur non detenendo una partecipazione, riveste una carica con poteri di gestione, quali quella di Amministratore Delegato, Direttore Generale o componente del Comitato Esecutivo. Il riferimento alle esposizioni individuali vale ai soli casi in cui all'esponente sia riferibile solo una società o impresa della specie.

⁵ Il termine affidato fa espresso riferimento alle aperture di credito diverse dai finanziamenti rateali.

⁶ Nel computo delle esposizioni verso soggetti connessi, andranno considerati solo i legami che, in senso sostanziale, siano tali da consentire all'esponente di incidere sulle scelte di gestione del soggetto connesso medesimo, tenuto conto del tipo di legame, della percentuale di partecipazione detenuta dal soggetto connesso e del tipo di carica rivestita da quest'ultimo. Si rimanda alla nota 4 per alcuni esempi di fattispecie rientranti nel concetto di incidenza in senso sostanziale nella gestione delle imprese finanziate.

⁷ In conformità alla definizione di "partecipazione indiretta" di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 e s.m.i., Parte III, cap. 1.

⁸ Il calcolo della soglia in parola avviene utilizzando, al numeratore e al denominatore, rispettivamente, il valore di mercato del totale delle partecipazioni azionarie ed il valore di mercato del patrimonio totale, entrambi i parametri determinati sommando quelli dell'esponente, del suo nucleo familiare ristretto (moglie e figli) e di società controllate dall'esponente (anche tramite società fiduciarie e per interposta persona). La nozione di

3.3 Rapporti di natura professionale e commerciale

Relativamente ai rapporti di natura professionale e commerciale, **ferma restando la necessità di valutazione caso per caso, l'indipendenza di giudizio potrebbe essere inficiata se l'esponente** intrattiene, direttamente o indirettamente⁹, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro Presidenti, o con un Partecipante nella Banca¹⁰ o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, relazioni commerciali o professionali, diverse dalla carica, che superano in percentuale il 10% del valore finanziario¹¹. L'esponente sottopone a periodica verifica il rischio per

patrimonio è da intendersi riferita al complesso della liquidità, degli strumenti finanziari, inclusivi dei possessi azionari, e dei beni immobili, incluso il valore delle partecipazioni nelle società riconducibili all'esponente.

⁹ Si considerano indirette le relazioni commerciali e professionali intrattenute dall'esponente tramite: i) società o entità commerciali controllate dall'esponente o comunque direttamente riconducibili all'esponente; ii) società o entità commerciali nelle quali l'esponente detiene una partecipazione uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto; iii) società o entità commerciali in cui l'esponente rivesta una carica di amministrazione, direzione o controllo; iv) studi professionali in cui l'esponente sia partner o associato.

¹⁰ La figura del "Partecipante" non è configurabile nelle Banche popolari cooperative con riferimento ai soci cooperatori dal momento che l'art. 30, comma 2, TUB prevede che ciascun Socio o Azionista possa detenere un numero di azioni massimo pari all'1% del capitale sociale; tale qualifica potrebbe invece essere assunta dal "Socio finanziatore" qualora vengano emesse azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150 quater TUB.

¹¹ La BCE "*Guide to fit and proper assessments*", dicembre 2021 (par. 3.3.2.2), prevede che, nei casi in cui "l'esponente nominato intrattiene relazioni imprenditoriali, professionali (ad esempio ricopre posizioni dirigenziali o di livello senior) o commerciali con l'ente vigilato, l'impresa madre o le loro controllate, ovvero con clienti, fornitori o concorrenti dell'ente vigilato, dell'impresa madre o delle controllate del soggetto vigilato; ovvero ha intrattenuto relazioni di tale natura con detti soggetti negli ultimi due anni", "la rilevanza di dette relazioni dipende dal valore (finanziario) che rappresentano per l'attività dell'esponente nominato o dei suoi stretti familiari o di tali entità". Pertanto, il calcolo della soglia in parola avviene confrontando il "valore finanziario" generato nei due anni precedenti dai rapporti intrattenuti con la Banca con quello complessivo ascrivibile nel medesimo periodo all'esponente nominato, nell'ipotesi in cui il rapporto sia intrattenuto tra la Banca e l'esponente, ovvero ai soggetti di cui alla precedente nota 8 ("enti"), nella diversa ipotesi in cui il rapporto sia intrattenuto tra la Banca e tali soggetti. Il "valore finanziario" è da intendersi costituito dal valore del fatturato o dei ricavi lordi. Tale criterio, specie in presenza di relazioni di natura professionale e commerciale intrattenute con la Banca da "enti", risulta più efficiente ed oggettivo rispetto ad altre nozioni, quali il reddito netto, in quanto evita le complesse ed incerte ricostruzioni dei costi specificamente sostenuti per le prestazioni rese alla Banca. Tali ricostruzioni, peraltro, sarebbero di fatto basati sulla percentuale di costi generali contabilizzati dall'ente rispetto al fatturato. In altri termini, il calcolo del "reddito" delle prestazioni rese alla Banca avverrebbe detraendo dal fatturato generato da tali prestazioni una quota determinata sulla base della percentuale di incidenza dei costi generali dell'ente sul fatturato complessivo del medesimo, il che produrrebbe effetti del tutto identici

l'indipendenza che possa derivare da specifiche attività professionali, relazioni ed altre circostanze successive alla nomina.

3.4. Valutazione dell'indipendenza di giudizio, presidi e azioni di rimedio

In sede di verifica dei requisiti *ex* art. 26 TUB, nonché in sede di Autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale verificano partitamente e analiticamente, fra l'altro, tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi finanziario in capo agli esponenti oggetto di rispettiva verifica.

L'organo competente, in applicazione del principio di proporzionalità, valuterà le seguenti circostanze:

- i) per quanto riguarda i rapporti di cui siano titolari i parenti dell'esponente, il grado di prossimità del legame di parentela, considerando meno rilevanti i legami di grado superiore al secondo o le partecipazioni con quote minoritarie rispetto alle altre tipologie di legami;
- ii) per quanto riguarda le esposizioni indirette, che l'indebitamento finanziario delle società e/o delle imprese di cui al paragrafo 3.1, lett. da i) a iii), individualmente e/o complessivamente considerate, verso la Banca sia contenuto entro il 15% del totale delle fonti finanziarie¹², fermo restando

a quelli ottenibili utilizzando, con maggior semplicità, il fatturato. In termini analitici, se X è il fatturato generato dalle prestazioni rese alla Banca e Y è il fatturato complessivo dell'ente, posto pari ad α il rapporto tra costi complessivi dell'ente e fatturato complessivo dell'ente, avremmo: $\frac{X-\alpha \cdot X}{Y-\alpha \cdot Y} = \frac{X \cdot (1-\alpha)}{Y \cdot (1-\alpha)} = \frac{X}{Y}$. Nella medesima ipotesi di relazioni di natura professionale e commerciale intrattenute con la Banca da "enti", rimane peraltro ferma la necessità di una verifica in concreto in ordine alle fonti e ai criteri di formazione del reddito dell'esponente, volta ad accertare che la componente di reddito dell'esponente riconducibile alla Banca non ecceda il 10% del reddito complessivo dell'esponente medesimo.

¹² L'indipendenza finanziaria di un'impresa è intrinsecamente legata alla composizione delle fonti di finanziamento cui la stessa attinge per finanziare il fabbisogno generato dalla gestione operativa. Un'impresa è tanto più autosufficiente, e quindi autonoma finanziariamente, quanto più è in grado di finanziare la propria attività mediante l'impiego di mezzi propri, siano essi forniti dai soci ovvero prodotti dalla gestione sotto forma di autofinanziamento. Diversamente, quanto più elevato è il ricorso a mezzi di terzi, tanto maggiore è la dipendenza dell'impresa dal sistema finanziario. In presenza di più di una società o impresa rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 3.1., lett. da i) a iii), l'indebitamento e il patrimonio andranno considerati a livello aggregato, ferma restando l'esclusione dei soggetti connessi su cui l'esponente, per effetto della quota di partecipazione detenuta, del tipo di carica rivestita e del tipo di legame, non abbia sostanziale capacità di incidere sulle scelte gestorie delle società o imprese (cfr. note 4 e 5), nonché delle imprese con esposizione verso la Banca inferiore ad un milione di euro. L'indice di indipendenza finanziaria da considerare ai fini del presente documento è tarato specificatamente sulla quota di indebitamento finanziario delle imprese verso la Banca rispetto al totale delle fonti di finanziamento delle medesime imprese. Tale indice è costruito ponendo al numeratore il totale dell'accordato verso la Banca (come risultante dall'ultimo flusso di Centrale dei Rischi disponibile) e, al denominatore, la somma del totale accordato verso il sistema bancario (anch'essa ricavabile dal flusso di Centrale dei Rischi

che potranno essere considerate tollerabili anche esposizioni comprese tra il 15% e il 20% del totale delle fonti finanziarie a condizione che, per tali fattispecie, la valutazione di potenziale non compromissione della situazione di indipendenza di giudizio dell'esponente dovrà discendere da analisi più estese, basate su un più ampio set di indicatori che tengano conto, tra l'altro, della capacità delle imprese di generare margini idonei a sostenere il proprio indebitamento¹³; inoltre, dovranno adottarsi dei presidi rafforzati, applicando la procedura prevista dalla policy aziendale in materia di parti correlate per qualsiasi decisione consiliare in cui possa individuarsi un conflitto di interessi in capo all'esponente nascente dalla presenza delle esposizioni finanziarie indirette;

- iii) per quanto riguarda le esposizioni dirette, la presenza di rilevanti consistenze patrimoniali o di flussi di cassa tali da non far considerare problematica l'esposizione dell'esponente e/o dei soggetti connessi richiamati all'art. 13, co. 1, lett. a) del DM 169/2020.

Ai fini della valutazione dell'indipendenza l'organo competente potrà comunque, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun esponente, considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difformi rispetto a quelli sopra indicati che privilegino comunque la **sostanza sulla forma**, fornendone adeguata e analitica motivazione nel verbale.

Al presente documento si affianca il "Regolamento di gruppo in materia di operazioni con soggetti collegati", ai fini della valutazione di eventuali conflitti di interesse, della loro rilevanza e delle misure da adottare per la gestione degli stessi.

Al riguardo si precisa che la presenza di un conflitto di interessi non indica necessariamente che l'esponente non possa essere considerato idoneo; ciò si verifica soltanto quando il conflitto di interessi comporta un rischio rilevante che non sia possibile prevenire, attenuare o gestire adeguatamente sulla base delle politiche approvate e dei presidi *ad hoc* definiti dalla Banca per far fronte alla specifica situazione.

all'ultima data disponibile), il valore di bilancio di altre forme di indebitamento finanziario non ricavabili dalla Centrale dei Rischi (debiti verso soci, obbligazioni, ecc.) e il valore di bilancio del patrimonio netto. I dati di bilancio andranno ricavati dalle ultime situazioni patrimoniali disponibili o, in mancanza di prospetti più aggiornati, dall'ultimo bilancio di esercizio depositato.

¹³ Va infatti osservato che, oltre da un indicatore "statico" quale quello primariamente considerato, ulteriori elementi atti ad esprimere l'indipendenza finanziaria di un'impresa possono essere tratti da indici dinamici, idonei ad apprezzarne la capacità di generazione di flussi finanziari. E' infatti possibile che una situazione di indipendenza finanziaria possa coesistere con relativamente più ampie quote di indebitamento finanziario verso la Banca, laddove si sia in presenza di cospicui *cash flow* a servizio del debito, che fughino ogni perplessità in ordine ad una possibile dipendenza della continuità della gestione aziendale dal supporto finanziario della Banca.

In proposito, se i presidi esistenti non sono ritenuti sufficienti, l'organo competente, ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF, può:

- a) individuare di ulteriori e più efficaci;
- b) prevedere azioni di rimedio quali:
 - i) il monitoraggio trimestrale o semestrale dell'esposizione per verificarne l'andamento;
 - ii) la presentazione di un piano di riduzione dell'esposizione entro un congruo termine, ferma restando la considerazione dell'effettivo potere, da parte dell'esponente, di incidere sulle decisioni dei soggetti collegati (ad es. cariche rivestite in consessi non monocratici che deliberano a maggioranza, persone fisiche non facenti parte del ristretto nucleo familiare, ecc.);
- c) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti all'esponente, ivi comprese eventuali deleghe.
- d) prevedere l'astensione dell'esponente dal voto su questioni in cui il medesimo si trovi in conflitto di interessi. In particolare, le situazioni identificate dal Consiglio di Amministrazione verranno mappate tra le casistiche da gestire con le medesime procedure aziendali previste per le parti correlate ed i soggetti collegati.

Solo se le misure sub a), b), c) e d) non vengano adottate o siano insufficienti ad eliminare le carenze riscontrate, l'organo competente, sentito preventivamente l'esponente interessato, dichiara la decadenza dell'esponente.

Tutti i candidati esponenti sono tenuti a rendere le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Decreto MEF, attraverso la compilazione del questionario *'Fit and Proper'* diffuso dalla Banca d'Italia, e ad indicare le motivazioni per cui, a loro avviso, eventuali fattispecie rilevanti ai sensi di tale previsione non inficiano in concreto la loro autonomia di giudizio.

Fermi restando i casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente, al fine di preservare appieno l'autonomia di giudizio degli organi di amministrazione e controllo della Società, si raccomanda che:

- a) al momento della nomina, i candidati non si trovino in situazioni personali e finanziarie che possano creare conflitti di interesse e anche potenzialmente ostacolare l'indipendenza di giudizio dei componenti l'organo;
- b) i candidati non abbiano ricoperto al momento della nomina e nei due anni precedenti la nomina stessa, incarichi professionali o di elevata influenza politica che possano ostacolare o impedire di agire nell'interesse della Banca.